



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

5374/16

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

FALLIMENTO

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere -

Ud. 02/12/2015 - CC

ANTONIO GENOVESE

Dott. ANDREA SCALDAFFERRI

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 19532/2014

Ron 5374

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Rep.

@u + cl

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19532-2014 proposto da:

CASTELLO DELLE TRE ESSE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V

, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' CASTELLO DELLE TRE ESSE SRL, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliata in ROMA, I

rappresentato e difeso

mu

dall'avvocato giusta procura in calce al
controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

BANCA DELL'ADRIATICO SPA in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, ')

giusta procura in calce al
controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 598/2014 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

udito l'Avvocato)
difensore della controricorrente Banca che si riporta agli scritti.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Castello delle Tre Esse s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante Domenico D'Eramo, con atto notificato il 14 luglio 2014 ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, resa pubblica il 30 maggio 2014, che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo aveva dichiarato il fallimento della società stessa;

che resistono con controricorso il creditore istante Banca dell'Adriatico s.p.a. e la Curatela del Fallimento della società ricorrente, quest'ultima preliminarmente eccependo la tardività del ricorso perché notificato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato effettuata dalla Cancelleria a mezzo P.E.C. il 30 maggio 2014;

considerato che con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, la ritenuta infondatezza della eccezione di nullità del procedimento prefallimentare e della sentenza per omessa notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione; con il secondo motivo si lamenta, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente nella specie lo stato di insolvenza omettendo di considerare nella sua interezza il patrimonio della società ricorrente, composto a suo dire da due immobili di rilevante valore e da una liquidità di cassa superiore all'importo del credito dichiarato dal creditore istante; con il terzo motivo si lamenta l'omesso esame circa l'effettiva consistenza del patrimonio della società ricorrente e circa la condotta illegittima della creditrice istante Banca Adriatica s.p.a.; con il quarto motivo si censura la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di reclamo;

ritenuto che l'eccezione di tardività del ricorso non sia fondata, ove si condivida quanto già affermato recentemente da questa Corte (Sez.1 n.25662/14) in ordine alla inidoneità della comunicazione a mezzo P.E.C. dei provvedimenti da parte della Cancelleria, pur in data anteriore alla modifica dell'art.133 cod.proc.civ. di cui al D.L. n.90/14, a far decorrere i termini brevi per impugnare decorrenti dalla notificazione del provvedimento stesso;

che, nel merito, il ricorso non meriti accoglimento;

che, in primo luogo, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge con riguardo alla costituzione del contraddittorio sulla istanza di fallimento appare solo enunciato in rubrica, giacchè l'illustrazione delle ragioni della denuncia non sembra evidenziare alcun collegamento tra le pronuncie giurisprudenziali richiamate (Corte Cost.n.3/10; Cass.n.7809/10) ed il caso qui in esame, in cui la Corte distrettuale ha precisato –senza ricevere specifiche censure al riguardo– come la notificazione *a mezzo posta* eseguita sia presso la sede della società odierna ricorrente sia presso la residenza del suo legale rappresentante si sia perfezionata presso il secondo luogo per compiuta giacenza, a seguito di deposito del plico presso l'Ufficio postale e spedizione della comunicazione dell'avvenuto deposito, consegnata mediante immissione in cassetta nella data precisata nell'avviso di ricevimento;

che anche la denuncia di violazione di legge con riguardo alla sussistenza dello stato di insolvenza appare priva di specifica illustrazione in ordine ad eventuali erronee interpretazioni dei principi astratti di legge che sarebbero stati violati o falsamente applicati dalla Corte distrettuale: l'illustrazione del motivo pare invero limitarsi ad evidenziare l'erroneità dell'accertamento in concreto degli elementi di riscontro dello stato di insolvenza della società ricorrente (peraltro, includendovi anche la prospettazione generica di una liquidità di cassa senza indicarne i riscontri), cioè una doglianza non sussumibile nell'ambito del vizio denunciabile a norma dell'art.360 Comma 1 n.3 cod.proc.civ.; che, d'altra parte, anche sotto il profilo (cui fa riferimento il terzo motivo) delineato dall'art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, introdotto dalla L.n.134/12) il ricorso pare inammissibile, atteso che la critica nei riguardi dell'accertamento compiuto dalla Corte distrettuale non

sembra evidenziare (cfr.Cass.S.U.n.8053/14; Sez.6-3 n.12928/14) la mancanza o mera apparenza della motivazione o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o perplesse ed obiettivamente incomprensibili, bensì prospettare una diversa valutazione dei dati esaminati puntualmente dalla Corte distrettuale, così attribuendo al controllo di legittimità una funzione ad esso estranea; che il motivo concernente la condanna alle spese del procedimento di reclamo non contiene alcuna doglianza autonoma; ritiene che, pertanto, il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile.”

2. In esito alla adunanza camerale tenuta in data odierna (dopo un rinvio per mancata comunicazione alla società ricorrente), il Collegio, lette le note depositate dalle parti, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, avverso le quali peraltro non è stato indicato da parte ricorrente alcun elemento. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso si impone dunque.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore delle parti resistenti delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida, quanto alla Curatela del Fallimento Castello delle Tre Esse s.r.l., in € 6.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge, e quanto alla Banca dell'Adriatico in € 7.100,00 (di cui € 100,00) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Da inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

AMV

ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

mr

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015

Il presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 18 MAR. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Handwritten signature]